

Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano



Appalto per le attività di “Recupero Crediti” dei crediti vantati da GORI nei confronti degli utenti, relativamente a bollette/fatture riguardanti la fornitura del servizio idrico integrato. N. 6 lotti



Elaborato:

01

Titolo:

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

Scala:

-/--

Revisione

Data

Redatto

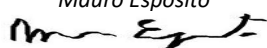
Verificato

Approvato

Il Reposnsabile dell'Unità

COMMTCCRE

Mauro Esposito



Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco Savarese

DATA

Aprile 2024

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEI SERVIZI

Indice

Parte I – Disciplina contrattuale	3
Art. 1 Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di servizi e norme applicabili	3
Art. 2 Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto.....	3
Art. 3 Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto	4
Art. 5 Beni forniti dalla Committente	6
Art. 6 Sospensione del servizio e riserve	6
Art. 7 Subappalto.....	7
Art. 8 Proprietà industriale e commerciale.....	8
Art. 9 Verifiche e collaudi.....	9
Art. 10 Modalità di fatturazione e di pagamento	10
Art. 11 Cauzione definitiva	12
Art. 12 Penali	12
Art. 13 Prezzi e Variazioni	13
Art. 14 Modifiche e Varianti	13
Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari	14
Art. 16 Oneri e Obblighi a carico del Fornitore	14
Art. 17 Clausole di Manleva.....	16
Art. 18 Recesso	17
Art. 19 Risoluzione del Contratto.....	17
Art. 20 Cessione del contratto e dei crediti.....	19
Art. 21 Personale addetto al servizio.....	19
Art. 22 Privacy e riservatezza	20
Art. 23 Legge applicabile e foro Competente	20
Art. 24 Responsabilità amministrativa	20
Art. 25 Spese contrattuali, imposte, tasse.....	21
Art. 26 Miscellanea.....	21
Art. 27 Criteri di Valutazione delle offerte	22
Parte II Disciplina dei Servizi.....	23

Art. 28 Modalità di svolgimento del servizio	23
Art. 29 Descrizione dei servizi	25
Art. 30 Compensi	27
Art. 31 Inizio dei servizi	32
Art. 32 Attrezzature e mezzi d'opera	32
Art. 33 Sede Operativa.....	33
Art. 34 Domicilio dell'Appaltatore	33
Art. 35 Rappresentante dell'Appaltatore	33

Parte I – Disciplina contrattuale

Art. 1 Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di servizi e norme applicabili

- 1.1. La GORI s.p.a., ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della legge Regione Campania 15/2015, è il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano.
- 1.2. Il Servizio Idrico Integrato (“S.I.I.”) è un servizio pubblico essenziale «*costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue...*» (cfr. art. 141, comma 1, d.lgs. 152/2006).
- 1.3. Nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni, GORI s.p.a. ha anche l'obbligo di garantire la regolare gestione del S.I.I. in un quadro di equilibrio economico-finanziario della medesima gestione e, quindi, assicurare il mantenimento in efficienza delle reti e degli impianti idrici, fognari e depurativi per fornire un servizio adeguato agli standard di settore, nonché garantire la regolare gestione del rapporto con gli utenti del S.I.I. in modo che sia assicurata, tra le altre cose, anche la parità di trattamento fra gli stessi utenti.
- 1.4. Pertanto, al fine di garantire l'esecuzione delle prestazioni necessarie ed indifferibili per assicurare la regolare gestione del S.I.I. e, più in generale, il predetto equilibrio economico-finanziario della gestione, la GORI s.p.a. ha la necessità di eseguire i servizi oggetto del presente appalto.
- 1.5. Il presente appalto è altresì regolato dalle leggi *ratione temporis* vigenti; dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione della Committente.

Art. 2 Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto

- 2.1. Ai fini e nell'ambito dell'appalto, si riportano le seguenti definizioni, che saranno richiamate in seguito nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale:
- **Appalto:** si intende il procedimento posto in essere dalla Stazione Appaltante, incluso anche il Contratto, al fine di affidare l'esecuzione dei servizi richiesti;
 - **Codice Etico:** si intende il documento di autoregolamentazione della Società adottato anche ai fini e nell'ambito del d.lgs. 231/2001 e correlato al modello di organizzazione e gestione della GORI ai sensi del citato d.lgs. 231/2001. Il Codice Etico è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/media.aspx/codice_etico; il predetto modello di organizzazione e gestione è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/section.aspx/modello_231#.Xing28HsZb2;
 - **Committente o Stazione Appaltante o GORI:** si intende la GORI s.p.a.;
 - **Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale o Capitolato:** si intendono le disposizioni riportate nel presente documento relative alla disciplina del rapporto tra Committente e Fornitore e che sono allegate e/o richiamate (per esserne parte integrante e sostanziale) negli Elaborati a base dell'affidamento, quali, a titolo esemplificativo, il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed il Contratto;
 - **Contratto o Ordine di Acquisto o ODA:** si intende il documento immodificabile, sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore in segno di sua accettazione integrale e incondizionata all'esito della conclusione della procedura di scelta del contraente, che riporta, eventualmente anche in forma sintetica, i dati amministrativi, tecnici ed economici dell'Appalto nonché i diritti e gli obblighi delle parti ai fini e nell'ambito dell'Appalto;
 - **Elaborati a base dell'affidamento o Elaborati:** si intendono i seguenti atti relativi all'Appalto: “Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale” e/o “Bando di gara” e/o “Disciplinare di gara” e/o “Documentazione Tecnica” e “Allegato 1 (ove applicabile)” e/o altro/i documento/i di

progetto descrittivo/i delle caratteristiche tecniche delle prestazioni oggetto dell’Appalto, già in possesso del Fornitore e sulla base dei quali lo stesso Fornitore ha presentato l’offerta per l’affidamento dell’Appalto;

- **Operatore Economico o Fornitore o Appaltatore o Appaltatrice:** si intende l’impresa singola o associata aggiudicataria dei servizi affidati dalla Committente;
- **Parte:** si intende la Committente ovvero il Fornitore;
- **Parti:** si intendono, congiuntamente, la Committente e il Fornitore.

2.2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia nell’ordine: (i) al Contratto, (ii) agli Elaborati a base dell’affidamento, (iii) alla normativa *pro tempore* vigente in materia di appalti pubblici, (iv) alle norme tecniche *pro tempore* vigenti emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), (v) alle disposizioni vigenti del codice civile.

2.3. A maggiore specificazione, con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che in caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva l’ordine di prevalenza di cui al punto che precede.

2.4. Nel corso dell’Appalto, il Fornitore è tenuto ad ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle disposizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela e salvaguardia dell’ambiente, di smaltimento rifiuti, di sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni adottate dalle competenti Autorità pubbliche, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.

2.5. Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto dovessero entrare in vigore nuove normative, anche di natura tecnica, o dovessero essere modificate quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate dal Fornitore.

2.6. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che, in caso di dubbio, le disposizioni del Contratto sono interpretate sempre nel senso più favorevole alla Committente.

2.7. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dà atto nonché dichiara ed espressamente garantisce alla GORI s.p.a. di aver attentamente letto e di ben conoscere ogni previsione del Codice Etico, dell’Appalto, del Contratto, del Capitolato, di ciascuno degli atti degli Elaborati a base dell’affidamento, nonché di accettare integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione il contenuto di tutti i predetti atti e documenti.

ART. 3 Oggetto, IMPORTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

3.1. L’appalto ha per oggetto le attività di tutela e recupero dei crediti, anche in sede giudiziale e da espletare per un periodo di 36 mesi, vantati da GORI nei confronti dei propri utenti per le forniture del Servizio Idrico Integrato o di parte del S.I.I., così come ulteriormente dettagliate ai successivi articoli 28 e 29 nonché nell’allegato “Diagrammi di flusso”.

3.2. I corrispettivi posti a base di gara per le attività oggetto dell’appalto sono pari a complessivi € **19.000.000,00** (euro diciannovemilioni/00), così suddivisi:

- Lotto n. 1 - “**Utenze attive**” con credito scaduto a partire dall’anno 2017 - € **4.000.000,00** di cui € **0,00** per oneri della sicurezza;
- Lotto n. 2 - “**Utenze attive**” con credito scaduto a partire dall’anno 2017 - € **4.000.000,00** di cui € **0,00** per oneri della sicurezza;
- Lotto n. 3 - “**Utenze attive**” con credito scaduto ante 2017- € **4.000.000,00** di cui € **0,00** per oneri della sicurezza;

- Lotto n. 4 - “**Utenze attive**” con credito scaduto ante 2017- € 4.000.000,00 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza;
- Lotto n. 5 - “**Utenze cessate**” - € 1.200.000,00 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza;
- Lotto n. 6 - “**Utenze attive condominiali**” - € 1.800.000,00 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza;

3.3. L'importo complessivo posto a base di gara (€ 19.000.000,00) è stato determinato sulla scorta dei costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per attività analoghe effettuate negli anni precedenti.

3.4. Per le attività oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenziali tra le attività dell'Appaltatore e le attività della Stazione Appaltante e/o le eventuali ulteriori attività di altre imprese presenti nei luoghi oggetto dell'Appalto; pertanto, gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso risultano essere pari a zero.

3.5. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d. lgs. 50/2016, si specifica che l'importo dei costi della manodopera ammonta a complessivi € 17.100.000,00 (diciassettemilionicentomila/00) così ripartiti:

- Lotto n. 1 - € 1.800.000,00 (euro unmilioneottocentomila/00);
- Lotto n. 2 - € 1.800.000,00 (euro unmilioneottocentomila/00);
- Lotto n. 3 - € 1.800.000,00 (euro unmilioneottocentomila/00);
- Lotto n. 4 - € 1.800.000,00 (euro unmilioneottocentomila/00);
- Lotto n. 5 - € 1.080.000,00 (euro unmilioneottocentomila/00);
- Lotto n. 6 - € 1.620.000,00 (euro unmilioneottocentomila/00);

3.6. Gli importi sopra indicati potranno variare tanto in più quanto in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti nel successivo articolo 14.

3.7. L'appalto ha durata di **mesi 36 (trentasei)** con inizio dalla data del verbale di consegna. Le attività affidate dovranno concludersi nell'arco temporale di cui sopra, fatta eccezione per le attività di recupero giudiziale che termineranno nei relativi gradi di giudizio, fermo restando che i servizi si esauriranno anzitempo nel caso di incasso da parte di GORI della totalità dei crediti o con l'attestazione della loro inesigibilità. Nel caso in cui il termine del Contratto spiri in esecuzione della singola pratica in lavorazione, esso si intenderà prorogato del tempo necessario per il compimento della prestazione di cui alla specifica pratica in lavorazione. In particolare, per la fase stragiudiziale la proroga sarà concessa limitatamente al termine di 60 gg. stabilito per l'espletamento delle attività relative alla fase di recupero stragiudiziale, salvo applicazione delle penali di cui all'art. 12; per la fase giudiziale la proroga sarà concessa limitatamente alle singole pratiche in relazione alle quali GORI abbia autorizzato il recupero giudiziale, salvo l'applicazione delle penali di cui all'art. 12.

3.8. In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata, in linea con l'evento stesso.

Art. 4 Norme di sicurezza

4.1 L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e locali, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione, retribuzione, assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nel d.lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii. relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le disposizioni particolari in vigore all'interno

degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l'Appaltatore dichiara di conoscere assumendo l'obbligo di attenersi scrupolosamente.

- 4.2 L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla società Committente GORI s.p.a. le informazioni e i dati contenuti nei due file excel denominati "**check list infortuni su commesse Acea**" e "**check list infortuni e malattie professionali**", che sono allegati agli Elaborati a base dell'affidamento. In particolare:
- l'Appaltatore deve compilare la **check list infortuni su commessa Acea - infortuni giornalieri e mensili**, utilizzando il file excel dedicato, e trasmetterla via e-mail al Responsabile Unico del Procedimento e al CSE (*agli indirizzi e-mail che saranno forniti dalla Stazione Appaltante*), all'RSPP ed al RSGS della società Committente GORI all'indirizzo e-mail gasincidenti@goriacqua.com ogni mese, entro i primi 10 giorni naturali e consecutivi del mese successivo;
 - l'Appaltatore deve compilare la **check list infortuni su commessa Acea - infortuni annuali** e la **check list infortuni e malattie professionali**, utilizzando i due file excel dedicati, e trasmetterle via e-mail al Responsabile Unico del Procedimento e al CSE (*agli indirizzi e-mail che saranno forniti dalla Stazione Appaltante*), all'RSPP ed al RSGS della società Committente GORI s.p.a. all'indirizzo e-mail gasincidenti@goriacqua.com, a consuntivazione dell'anno, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati.
- 4.3 Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia a quanto richiesto (*anche a seguito di eventuale sollecito da parte della società Committente*), verrà applicata una penale pari allo 0,05% dell'importo del contratto affidato per ogni mancata risposta.

Art. 5 Beni forniti dalla Committente

- 5.1 Nel caso in cui nel Contratto fosse previsto che, per l'esecuzione del servizio, la Committente consegnasse al Fornitore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque rivolti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga all'immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.
- 5.2 Compatibilmente con le esigenze relative all'espletamento del servizio, i beni così consegnati devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà del Fornitore. I beni della Committente devono essere facilmente individuabili e circoscritti in aree appositamente delimitate con tabelle visive riportanti la proprietà di GORI, fermo il diritto della Committente di procedere, in qualunque momento, alla verifica della consistenza dei materiali stessi. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, sono redatti appositi verbali.
- 5.3 Il Fornitore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

Art. 6 Sospensione del servizio e riserve

- 6.1 L'Appaltatore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
- 6.2 Nel caso in cui la Committente dovesse constatare l'inadempimento dei termini e delle condizioni dell'espletamento dei servizi e/o l'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, la stessa Committente potrà assegnare al Fornitore un termine perentorio entro il quale quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere.

- 6.3 Nel caso di mancato adempimento del Fornitore alle obbligazioni inerenti all'esecuzione dei servizi nel termine assegnato ai sensi del precedente punto, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
- 6.4 La Committente si riserva la facoltà di differire la data di inizio del servizio e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l'esecuzione del servizio, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r o pec.
- 6.5 Il differimento o la sospensione hanno effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec da inviarsi al Referente dell'Appaltatore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti.
- 6.6 Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto ex art 1456 codice civile.
- 6.7 In tal caso l'Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite ed accettate da GORI, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.
- 6.8 Eventuali differimenti e/o sospensioni disposti dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo né rimborso o indennizzo di qualsiasi natura per l'Appaltatore, il quale avrà diritto esclusivamente ad una proroga del termine di ultimazione del servizio, pari alla durata del differimento e/o sospensione.
- 6.9 È fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
- 6.10 Nel caso in cui l'Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l'analisi dettagliata dei motivi e con l'indicazione delle somme di cui il medesimo ritiene di avere diritto, che dovranno pervenire alla Committente, secondo le modalità stabilite dalla normativa pro tempore vigente in materia.
- 6.11 La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto dell'Appaltatore di far valere le riserve.
- 6.12 Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame da parte della Committente solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per la Committente medesima di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione del servizio, la valutazione delle riserve stesse.
- 6.13 L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla Committente e dall'Appaltatore.

Art. 7 Subappalto

- 7.1 L'appaltatore, previa autorizzazione del committente, può avvalersi del subappalto alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art.105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché dalle altre disposizioni previste dalla normativa *pro tempore* vigente in materia, rimanendo comunque l'unico responsabile della corretta e completa esecuzione del Contratto.
- 7.2 Il Fornitore è considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori, subfornitori e/o ausiliari.

- 7.3 I subappaltatori e/o i subfornitori e/o gli ausiliari, dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal D.lgs. n. 50/2016; dalla *lex specialis*, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 7.4 Il Fornitore è tenuto a sostituire i subappaltatori e/o i subfornitori nei cui confronti si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
- 7.5 Nel caso in cui la Committente - qualora ciò sia previsto nel Contratto e/o nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 - corrisponda direttamente al subappaltatore e/o al subfornitore l'importo dovuto per le prestazioni rese, il pagamento diretto costituisce una delegazione di pagamento *ex lege*, che non comporta il subentro della Committente nella posizione dell'Appaltatore relativamente e nell'ambito del rapporto intercorrente tra quest'ultimo e il subappaltatore e/o il subfornitore, ovvero non ingenera la costituzione di alcun rapporto obbligatorio tra la Committente ed il subappaltatore e/o il subfornitore; la Stazione Appaltante, pagando il subappaltatore e/o il subfornitore, estingue la propria obbligazione nei confronti dell'Appaltatrice e, in virtù della predetta delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'Appaltatore nei confronti del subappaltatore e/o del subfornitore. In ogni caso, i rapporti giuridici insorti restano distinti e autonomi, e, conseguentemente, anche nel caso di pagamento diretto, il subappaltatore e/o il subfornitore non può vantare pretese creditorie nei confronti della Stazione Appaltante.
- 7.6 Di conseguenza, è fatto obbligo all'Appaltatore di specificare al subappaltatore e/o al subfornitore, per iscritto in tutti i rapporti contrattuali intercorrenti con il subappaltatore e/o il subfornitore, che quest'ultimo non può avanzare nei confronti della Committente alcunché a titolo di credito maturato nell'ambito delle prestazioni oggetto del Contratto. Anche nel caso di pagamento diretto del subappaltatore e/o del subfornitore, la Committente corrisponde a favore dell'Appaltatore un importo pari ai soli corrispettivi delle prestazioni eseguite, detratto l'importo dovuto al subappaltatore e/o al subfornitore; diversamente, in tutte le ipotesi in cui il subappaltatore e/o il subfornitore dovesse avanzare e/o pretendere alcunché nei confronti della GORI, l'Appaltatore – con la sottoscrizione del Contratto – dichiara ed espressamente garantisce, anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile, di tenere indenne e manlevata la Committente ai sensi e con le modalità di cui al Contratto.
- 7.7 L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 7.8 L'Appaltatore è altresì solidamente responsabile con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi nei modi e nei casi di cui al comma 8, dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.
- 7.9 L'appaltatore è unico responsabile nei confronti della Committente anche delle attività e delle prestazioni eseguite dal subappaltatore posto che la Committente non ha alcun rapporto diretto col subappaltatore. In ragione di quanto sopra l'Appaltatore assume con il Contratto l'obbligo di manlevare integralmente la Committente da qualsivoglia pretesa formulata nei suoi confronti dal subappaltatore ovvero da terzi per fatti imputabili al subappaltatore ed ai suoi ausiliari. Altresì l'appaltatore assume con il contratto l'obbligo di tenere indenne la Committente da qualsiasi controversia dovesse insorgere nel rapporto con il subappaltatore.
- 7.10 In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 8 Proprietà industriale e commerciale

- 8.1 Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento del

servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

- 8.2 Il Fornitore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento del servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.
- 8.3 Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità pubbliche, da Autorità Giudiziarie, da organi arbitrali di qualsiasi natura o da altre Autorità.
- 8.4 Nell'ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.
- 8.5 Il Fornitore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale, si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc..
- 8.6 Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
- 8.7 Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi ai servizi non potranno essere né riprodotti né utilizzati dal Fornitore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica e preventiva autorizzazione scritta della Committente.
- 8.8 In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Art. 9 Verifiche e collaudi

- 9.1 La Committente si riserva la facoltà di procedere alle attività di verifica di conformità o di collaudo dei servizi, secondo le modalità e le condizioni eventualmente indicate nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento, che avranno lo scopo di controllare la rispondenza delle prestazioni alle condizioni richieste nel Contratto. Tali attività hanno anche lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.
- 9.2 La Committente approverà, di volta in volta, le modalità tecnico esecutive delle prestazioni che non fossero già completamente definite nei documenti contrattuali, nonché degli eventuali servizi aggiuntivi e/o di modifica, senza peraltro assumere responsabilità di sorta e senza sollevare l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.

- 9.3 In corso d'opera il collaudatore può effettuare visite in caso di anomalo andamento delle prestazioni rispetto al programma per accertarne le cause oppure al fine di accertare il progressivo regolare svolgimento delle prestazioni stesse, in particolare per la presenza di prestazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.
- 9.4 La Committente si riserva, comunque, se del caso in contraddittorio con l'Appaltatore, la facoltà di effettuare in ogni momento i controlli a campione sulla quantità e qualità dei servizi che si rendessero necessari od anche solo opportuni in relazione alla natura dell'opera e/o delle prestazioni.
- 9.5 Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e l'accettazione di tutti i servizi nel loro complesso non sollevano l'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né dalle responsabilità civili, amministrative e penali previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento per qualsiasi vizio o difetto della prestazione.
- 9.6 Analoghe verifiche possono essere svolte dalla Committente nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti di cui l'Appaltatore si avvalga per l'esecuzione del Servizio.
- 9.7 Per lo svolgimento delle verifiche di qualità la Committente può avvalersi a proprie spese di Enti, Autorità od organi certificatori.
- 9.8 Nel caso di prestazioni di servizi pluriennali la committente ha facoltà di richiedere l'aggiornamento delle attestazioni e delle dichiarazioni dell'Appaltatore al fine di verificare in capo al medesimo la permanenza dei requisiti e attestazioni a base dell'aggiudicazione del Contratto e che l'appaltatore sia in grado di garantire la qualità del servizio.

Art. 10 Modalità di fatturazione e di pagamento

- 10.1 Per il Contratto non è erogata alcuna anticipazione del prezzo contrattuale, salvo diversa previsione prevista dalla normativa *pro tempore* vigente ed applicabile alla Società.
- 10.2 Il corrispettivo dell'appalto è determinato a misura, secondo le seguenti modalità e sulla scorta di quanto disciplinato al successivo articolo 30:
- 10.2.1 per la contabilizzazione delle attività effettivamente ed utilmente eseguite dall'Appaltatore, si applicano i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso offerto dal medesimo Appaltatore in sede di gara;
- 10.2.2 nella fase di recupero stragiudiziale prevista dall'appalto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato dalla Stazione Appaltante conformemente all'aggio base con applicazione dell'eventuale meccanismo premiale e sarà erogato al termine di ciascun affido, previa rendicontazione analitica degli importi incassati a fronte del credito affidato;
- 10.2.3 nella fase di recupero giudiziale prevista dall'appalto, il rimborso delle spese vive sostenute e documentate sarà effettuato previa rendicontazione delle stesse da effettuarsi con cadenza mensile da parte dell'Appaltatore; il pagamento dei corrispettivi maturati è effettuato dalla Stazione Appaltante conformemente all'aggio base e sarà erogato previa rendicontazione analitica degli importi incassati a fronte delle azioni giudiziali intraprese;
- 10.2.4 il pagamento dei corrispettivi maturati a fronte dell'incasso di rate di piani di rientro concordati tra il debitore e l'Appaltatore, disciplinato al successivo punto 30.3, sarà erogato nei due momenti scanditi dalla formalizzazione del piano di rientro e della definizione del piano per effetto del pagamento di tutte le rate ovvero risoluzione medio tempore del piano; l'onere della verifica del rispetto del piano di rientro da parte del debitore resta in carico all'Appaltatore senza il riconoscimento, da parte della stazione Appaltante, di costi aggiuntivi;

- 10.2.5 la fatturazione dei corrispettivi derivanti dalla produzione degli attestati di inesigibilità potrà avvenire solo alla fine del periodo di affidamento di ciascun lotto nel quale la specifica posizione, per la quale si sta producendo il certificato di inesigibilità, è inclusa;
- 10.2.6 le fatture legittimamente emesse dall'Appaltatore sono liquidate nel termine di cui all'art. 10.12 a condizione che le verifiche di qualità e dell'effettivo puntuale adempimento dell'Appaltatore ove eseguite, abbiano esito positivo.
- 10.2.7 per ogni fattura la Committente effettuerà ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, d. lgs. 50/2016, una ritenuta di garanzia pari allo 0,5% (zerocinquapercento) che verrà svincolata decorsi due anni dal verbale di verifica di conformità.
- 10.2.8 se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese, l'impresa/e mandante/i può/possono ricevere direttamente i pagamenti solo previa presentazione di dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla impresa capogruppo-mandataria, con firma autenticata ed apposita autorizzazione da parte della Committente; in ogni caso, la Committente può disporre diverse e/o ulteriori modalità di fatturazione e pagamento dei corrispettivi maturati da ciascuno dei componenti il raggruppamento temporaneo di imprese, inclusa la facoltà di pretendere da ciascuno dei predetti componenti la fattura pro quota per le relative prestazioni rese, procedendo al successivo pagamento sempre al singolo componente.
- 10.3 In generale, le fatture sono emesse dall'Appaltatore sulla consuntivazione delle attività eseguite mensilmente dal Responsabile del Credito di Gori della Stazione Appaltante o da persona da lui delegata, in base ai prezzi unitari di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore. La commissione percentuale d'incasso offerta in sede di gara verrà applicata solo sull'effettivo importo incassato. Non saranno considerati interventi positivi e, quindi, liquidabili all'Appaltatore, le compensazioni effettuate da GORI su richiesta dei clienti, ovvero lo storno contabile delle fatture affidate. In caso di storni parziali, sarà riconosciuta all'Appaltatore la commissione sull'importo residuo effettivamente incassato.
- 10.4 Le fatture, emesse in regime di *split payment*, devono essere intestate a: «GORI s.p.a., via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (NA)», e la relativa copia di cortesia può essere recapitata a mezzo e-mail agli indirizzi amministrazione@goriacqua.com e dco_credito@goriacqua.com, nonché a mezzo PEC all'indirizzo amministrazione@cert.goriacqua.com. In ogni fattura il Fornitore provvede a riportare:
- il riferimento del numero di contratto;
 - gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010;
 - il codice CIG dell'Appalto;
 - il riferimento alle attività ed al lotto affidato, come indicati al precedente art. 3.2.
- 10.5 In ogni caso, il pagamento sarà effettuato previa verifica con esito positivo della regolarità contributiva del Fornitore attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (“D.U.R.C.”).
- 10.6 Il pagamento del corrispettivo, relativo a fatture legittimamente emesse ai sensi di legge e del presente Capitolato, salvo diversa indicazione nel Contratto, verrà effettuato **entro 90 (novanta) giorni d.f.f.m..**
- 10.7 Il pagamento del corrispettivo riconosciuto per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni d.f.f.m..
- 10.8 Sulle somme dovute sono operate - nel rispetto della normativa fiscale e anche secondo le previsioni di cui al Contratto ed agli Elaborati posti a base dell'affidamento – le detrazioni per gli importi

eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso previsto dal Contratto o dal Capitolato.

10.9 In ogni caso, le Parti possono concordare di prorogare i termini dei pagamenti all'Appaltatore secondo le previsioni del presente Capitolato, fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni.

Art. 11 Cauzione definitiva

11.1 L'Appaltatore è obbligato a costituire a favore della GORI S.p.A., prima della stipula del Contratto, garanzia fideiussoria nei termini e con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016.

11.2 L'Appaltatore è comunque responsabile in proprio per danni causati a persone e/o beni del Committente o di terzi in conseguenza a sue omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché per fatti accidentali, comunque, relativi e/o connessi all'esecuzione dell'Appalto, anche se causati da terzi.

Art. 12 Penali

12.1 In caso di irregolarità o di mancato ovvero inesatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dalla normativa pro tempore vigente, dall'Appalto e dal presente Capitolato, la Committente può infliggere una penale di importo pari ad € 500,00 (cinquecento/00).

12.2 Il mancato rispetto delle tempistiche di svolgimento delle attività, come rappresentate nell'allegato “Diagrammi di flusso” comporterà l'applicazione di una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione richiesta.

12.3 Il mancato rispetto delle tempistiche concordate per la trasmissione della reportistica comporterà l'applicazione di una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

12.4 Il mancato rispetto delle modalità per la redazione della reportistica, così come dettagliatamente indicata da GORI nell'allegato “Reportistica”, comporterà l'applicazione di una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) da applicarsi in relazione a ciascun report redatto in mancanza dei requisiti prescritti.

12.5 GORI contesterà per iscritto all'Appaltatore le inadempienze, e l'Appaltatore avrà 7 giorni di tempo dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie giustificazioni; ove le giustificazioni non vengano presentate o vengano ritenute insufficienti saranno applicate le penali sopra descritte. L'importo della penale dovrà essere versato dall'aggiudicatario dopo la disamina delle controdeduzioni qualora queste ultime non siano ritenute valide o sufficienti. In caso di mancato versamento, la Stazione Appaltante si rivarrà sulla cauzione che dovrà, comunque, essere immediatamente reintegrata oppure saranno detratte dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.

12.6 Nel caso in cui la stazione appaltante per inadempienze riguardanti l'esecuzione del servizio in oggetto da parte dell'aggiudicatario, dovesse comminare n. 5 penali anche non consecutive, ovvero in caso di rifiuto ad accettare anche un solo incarico per ragioni diverse da eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, la Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, con riserva di addebito di eventuali maggiori danni e costi conseguenti”.

12.7 Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, GORI avrà facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, all'Appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, e ritenute utili ed

accettate da GORI, fino al momento della risoluzione del contratto, salvo in ogni caso la risarcibilità del maggior danno in favore di GORI.

Art. 13 Prezzi e Variazioni

13.1. La revisione dei prezzi è ammessa, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 28 marzo 2022, n. 25, conformemente a quanto segue:

13.1.1. L'Appaltatore è tenuto – ricorrendone i presupposti e le condizioni previste dalla normativa pro tempore vigente e dal presente atto – a presentare apposita richiesta alla Stazione Appaltante per farsi riconoscere le variazioni di prezzo dei singoli materiali.

13.1.2. Anche in deroga all'art. 106, comma 1, lett. a), quarto periodo, del d. lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e, comunque, in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 28 marzo 2022, n. 25.

13.1.3. Ai fini dell'evasione della richiesta di cui ai precedenti articoli 13.1.2 e della conseguente compensazione prevista, l'effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore dovrà, comunque, essere provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori e/o subcontraenti e/o con altri idonei mezzi di prova relativi alle predette variazioni del prezzo elementare dei materiali pagato dall'Appaltatore rispetto al prezzo documentato dallo stesso Appaltatore al momento dell'offerta presentata.

13.1.4. In ogni caso, è condizione necessaria ed imprescindibile per il riconoscimento da parte della Stazione Appaltante della compensazione di cui al precedente articolo 13.1.2, il rispetto dei termini e delle modalità di esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal presente atto e dal contratto di appalto.

13.1.5. In ogni caso, ciascuna istanza di compensazione presentata dall'Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, dovrà tenere sempre conto anche di eventuali variazioni in diminuzione relative ad altre voci utilizzate nell'appalto presenti nelle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità.

13.1.6. Per quanto non previsto dal presente atto in tema di revisione dei prezzi, trovano applicazione le disposizioni in materia previste dalla normativa *pro tempore* vigente

Art. 14 Modifiche e Varianti

14.1 In nessun caso i servizi oggetto del presente Capitolato potranno essere sospesi dall'Appaltatore.

14.2 La Committente, in conformità a quanto eventualmente previsto dall'Appalto in tema di modifiche e varianti, ha facoltà di apportare, previa autorizzazione della Committente, variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell'Appalto, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente applicabile alla Società.

14.3 Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, il Fornitore sarà tenuto comunque ad eseguire le predette prestazioni alle stesse condizioni e modalità previste dall'Appalto e dagli Elaborati a base dell'affidamento.

- 14.4 Nessuna variazione o modifica agli Elaborati a base dell'affidamento e/o al Contratto può essere introdotta/effettuata dall'Appaltatore, se non previa autorizzazione della Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e condizioni e nei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente applicabile alla Società.

Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

- 15.1 Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto *ope legis*.
- 15.2 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti e/o subfornitori, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 15.3 Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti (cioè, subappaltatori e/o subfornitori e/o subcontraenti), che sono obbligate in tal senso ai sensi della legge 136/2010.

Art. 16 Oneri e Obblighi a carico del Fornitore

- 16.1 L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce alla GORI di aver letto attentamente e di conoscere esattamente ogni previsione della Politica per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e Sostenibilità della GORI, disponibile sul sito istituzionale www.goriacqua.com, nella sezione “Certificazioni”.
- 16.2 L'Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere ed accettare, come in effetti riconosce ed accetta, di adeguarsi, ogni qual volta ritenuto utile e/o necessario, alle prescrizioni previste dal Sistema di Gestione Integrato della GORI S.p.A. predisposto ai sensi delle norme: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nel caso in cui non abbia esso stesso Appaltatore un proprio Sistema Qualità e/o Ambiente e/o Sicurezza implementato ai sensi delle suddette norme.
- 16.3 L'Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere ed accettare, come in effetti riconosce ed accetta, il diritto potestativo della Stazione Appaltante ad effettuare, ogni qual volta ritenuto utile e/o necessario e, comunque, a sua insindacabile discrezione, un Audit di seconda parte, come previsto ai sensi delle norme: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nei confronti del medesimo Appaltatore. A tale scopo, l'Appaltatore dichiara espressamente di consentire ed autorizzare, come in effetti consente ed autorizza, sin d'ora, la Stazione Appaltante ad effettuare, previo concordamento della data e dell'ora, verifiche ispettive: documentali e/o presso sedi, cantieri e stabilimenti dell'Appaltatore ed eventualmente anche presso sedi, cantieri e stabilimenti dei Sub-Fornitori/sub-appaltatori dello stesso Appaltatore. Gli Audit di seconda parte potranno essere eseguiti da GORI S.p.A. con proprio personale adeguatamente qualificato o tramite l'utilizzo di Enti Esterni.
- 16.4 È obbligo del Fornitore di adottare, a sua cura e spese, ai fini e nell'ambito dell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Contratto, le azioni, i provvedimenti, le cautele ed ogni altro atto utile e/o necessario per garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto alle stesse prestazioni nonché per evitare qualsiasi danno al patrimonio della Committente nonché a beni pubblici e/o privati a chiunque appartenenti.

- 16.5 Il Fornitore è inoltre unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni in conformità alle buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le disposizioni della normativa vigente all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dell'esecuzione del Contratto o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la migliore tutela della GORI e non diminuiscono la responsabilità del medesimo Fornitore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dall'inizio delle prestazioni fino alla verifica di conformità, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile.
- 16.6 Le prestazioni verranno svolte dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile, etc.) in modo da garantire ed assicurare che le prestazioni soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento.
- 16.7 Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti in zona nella località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni nonché a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
- 16.8 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ecc..
- 16.9 Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce:
- che l'attività oggetto del Contratto rientra tra le attività previste dal proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, eventualmente anche avvalendosi di requisiti di altri soggetti, mediante l'istituto dell'avvalimento;
 - di applicare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività nonché a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme previsti nei predetti contratti;
 - di osservare le norme e le prescrizioni della normativa pro tempore vigente in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
 - di attuare comunque, nei confronti dei lavoratori impegnati nelle prestazioni, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni della normativa pro tempore vigente e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, incluse le disposizioni normative emanate nel corso del Contratto.
- 16.10 Il Fornitore si obbliga inoltre a:
- a) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, ecc., necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali, ad eccezione dei casi in cui la Committente è tenuta ad ottenere direttamente tali permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc., in ragione delle previsioni del Contratto e/o degli Elaborati a base dell'affidamento ovvero delle previsioni della normativa *pro tempore* vigente, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di prestare alla Società comunque tutta la necessaria assistenza e/o documentazione utile;

- b) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio e/o da suoi consulenti e collaboratori e/o lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali suoi ausiliari e subfornitori;
 - c) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata;
 - d) proseguire il Servizio e dare regolare esecuzione al Contratto, pur in presenza di eventuali contestazioni e non sospendere e/o ritardare comunque ed in ogni caso, le prestazioni;
- 16.11 L'elencazione in questa sede riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore, ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
- 16.12 Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi.
- 16.13 Il Fornitore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 16.14 Per quanto attiene l'organizzazione dell'Appaltatore, quest'ultimo dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi: (i) al rispetto delle prescrizioni indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto, ove previste e, comunque, (ii) ad assicurare, in ogni caso, una organizzazione del lavoro funzionale ed adeguata alla corretta ed efficiente esecuzione delle prestazioni.
- 16.15 Ai fini e nell'ambito della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore è vincolato anche a quanto previsto dalla sua offerta accettata dalla Committente; pertanto, il Fornitore deve assicurare che le prestazioni siano eseguite conformemente a tale offerta, che è parte integrante e sostanziale del Contratto.

Art. 17 Clausole di Manleva

- 17.1 Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna espressamente – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile – a tenere indenne e manlevata GORI s.p.a. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che alla medesima GORI s.p.a. dovesse derivare, in sede giudiziale e non, per effetto del proprio comportamento, anche omissivo, nella esecuzione delle prestazioni poste a suo carico relativamente e nell'ambito del Contratto.
- 17.2 Il Fornitore assume, con pieno e definitivo effetto liberatorio per la GORI s.p.a., ogni più ampia responsabilità civile e amministrativa, nel caso di sinistri e/o incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone e/o alle cose, anche se estranee all'oggetto del Contratto ma comunque riconducibili ad un comportamento del Fornitore, nel corso delle prestazioni previste dal Contratto ed in dipendenza di esse prestazioni. Il Fornitore dichiara e garantisce che da tali responsabilità si intendono sollevati ed esclusi, ad ogni effetto di legge, oltre che la GORI s.p.a. anche i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti ed ogni altra persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti con la medesima GORI ai fini e nell'ambito del Contratto.

- 17.3 Pertanto, il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di tenere indenne e manlevata la GORI s.p.a., i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, in ordine e relativamente a qualunque eventuale pretesa avanzata da terzi per danni e/o pregiudizi che dovessero generarsi nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, con l'effetto che il Fornitore resta obbligato nei confronti della GORI, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, a farsi carico ed a gestire direttamente il relativo conseguente contenzioso anche giudiziale eventualmente insorto, accollandosene tutte le conseguenze ed estromettendo dallo stesso contenzioso la GORI ovvero chiedendo l'espressa estromissione della medesima GORI dalle controversie.
- 17.4 Inoltre, il Fornitore esonera, manleva e tiene indenne la Committente da ogni responsabilità per le conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto, in violazione alla normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori nonché, in generale, anche di tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità. A tale ultimo proposito, limitatamente e nella misura economica relativa alle infrazioni ed agli illeciti accertati, non sono effettuati i pagamenti a favore del Fornitore se quest'ultimo non presenta preventivamente alla Committente i documenti riguardanti la regolarizzazione delle predette infrazioni ed illeciti accertati.

Art. 18 Recesso

- 18.1. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza necessità di dover fornire alcuna giustificazione al Fornitore e senza che lo stesso possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, oltre quelli previsti dalle disposizioni che seguono del presente articolo.
- 18.2. La volontà della Committente di recedere dal Contratto è comunicata per iscritto a mezzo raccomandata a/r o pec indirizzata al Fornitore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
- 18.3. Pertanto, in caso di recesso della Committente, sono corrisposti al Fornitore i compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente ed utilmente eseguite alla data del recesso oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite; il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 (*quattro quinti*) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, fermo restando che il Fornitore rinuncia sin d'ora a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore eventuale compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
- 18.4. In caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, sia essa dipendente da qualsivoglia ragione, il Fornitore è obbligato a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto

Art. 19 Risoluzione del Contratto

- 19.1 Quando il Direttore dell'esecuzione del Contratto accerta che uno o più comportamenti posti in essere dal Fornitore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto, invia al Responsabile del Procedimento un'apposita relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite dal Fornitore regolarmente ed utilmente a favore della Committente e che devono essere accreditate al Fornitore.
- 19.2 Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.

- 19.3 Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente, su proposta del Responsabile dell'esecuzione, dispone la risoluzione del Contratto; in particolare, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Committente al Fornitore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.
- 19.4 In sede di liquidazione finale delle prestazioni del Contratto risolto ai sensi del presente articolo, è determinato l'onere da porre a carico del Fornitore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Fornitore le prestazioni, ove la Committente non stabilisca di avvalersi – a suo insindacabile e discrezionale giudizio – della facoltà di interpello prevista dall'art. 110, comma 1, del d.lgs. 50/2016.
- 19.5 La Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 codice civile, nel caso in cui il Fornitore sospenda le prestazioni oggetto della fornitura dei servizi senza giustificato motivo, così come accertato dal Direttore dei Lavori. Il Contratto può, altresì, intendersi risolto ex art 1456 codice civile, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale; in tal caso, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.
- 19.6 Inoltre, il Contratto si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto di legge e senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà della Stazione Appaltante, nei seguenti casi:
- il Fornitore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi;
 - inadempienza accertata del Fornitore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - sospensione delle prestazioni dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte del Fornitore senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal contratto d'appalto e dagli Elaborati a base dell'affidamento;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto da parte del Fornitore;
 - non rispondenza dei servizi forniti dal Fornitore alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
 - mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore di Esecuzione del Contratto o dal Responsabile del Procedimento;
 - gravi irregolarità e/o inadempienza da parte del Fornitore in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente nonché prevenzione e difesa dall'inquinamento, inclusa la disciplina sul trattamento dei rifiuti prodotti;
 - qualsiasi comportamento del Fornitore che comprometta o interrompa la regolare gestione ed erogazione da parte della GORI del Servizio Idrico Integrato;
 - perdita da parte del Fornitore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- la ripetuta violazione delle norme di cui agli Elaborati a base dell'affidamento da parte del Fornitore;
 - ogni ulteriore caso previsto dalla normativa pro tempore vigente e dagli atti di gara, dagli Elaborati a base dell'affidamento e/o dal Contratto;
 - mancato assolvimento o gravi irregolarità sulla gestione dei rifiuti da parte dell'Appaltatore.
- 19.7 È fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali.
- 19.8 Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione è disposta unilateralmente dalla Stazione Appaltante ed è comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.
- 19.9 Con la risoluzione viene disposto l'incameramento della garanzia definitiva – laddove prevista - salvo in ogni caso il diritto all'ulteriore risarcimento del danno a favore della Stazione Appaltante.
- 19.10 Relativamente alla disciplina della risoluzione del Contratto, per quanto non previsto nel medesimo Contratto, trovano applicazione le disposizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia.

Art. 20 Cessione del contratto e dei crediti

- 20.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere totalmente o parzialmente, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- 20.2 In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il Contratto *ipso iure*.
- 20.3 È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Committente nel rispetto della normativa pro tempore vigente applicabile alla Stazione Appaltante.

Art. 21 Personale addetto al servizio

- 21.1 La Committente avrà diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o più risorse non garantiscano la professionalità richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere - previo preavviso di almeno 15 giorni comunicato al Fornitore - che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell'Appaltatore, con altre che garantiscano quanto sopra. La mancata sostituzione entro 15 giorni dalla comunicazione darà facoltà al Fornitore di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.
- 21.2 Il Fornitore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.
- 21.3 Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo è a carico dell'Appaltatore. Quanto disposto dal presente articolo si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti o subaffidamenti o subcontratti autorizzati dalla Committente, se previsto dalla legge. L'Appaltatore dovrà provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti del loro personale dipendente con le modalità sopra descritte. L'Appaltatore è responsabile in solido della osservanza del presente articolo da parte dei soggetti subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti dei loro dipendenti.

- 21.4 L'Appaltatore si obbliga a collaborare nell'evenienza di pretese e/o azioni del proprio personale o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente, nonché dei dipendenti di questi ultimi, nei confronti della Committente e si obbliga, altresì, a tenere indenne e manlevare la stessa Committente da qualsiasi pretesa avanzata dai propri dipendenti o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente e dei dipendenti di questi ultimi, anche ai sensi dell'art. 1676 codice civile, dell'art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003, nonché dell'art. 26, comma 4, del D.lgs. 81/2008, fermo restando in ogni caso quanto stabilito al precedente art. 19.
- 21.5 L'Appaltatore terrà comunque indenne la Committente da ogni sanzione o conseguenza pregiudizievole comminata dalla pubblica Autorità per eventuali violazioni di tutto quanto sopra previsto ed in relazione ad eventuali violazioni relative alla mancata corresponsione all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed al regolare e corretto versamento dell'imposta sul valore aggiunto e, ciò, anche per il subappaltatore o per il subaffidatario o per il subcontraente.

Art. 22 Privacy e riservatezza

- 22.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per “*normativa vigente*” si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di recepimento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 22.2 Il contenuto del Contratto e le informazioni che il Fornitore riceverà in esecuzione o in ragione del Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti GORI - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto e salvi espressi obblighi di legge.
- 22.3 Il Fornitore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi.
- 22.4 Il Fornitore s'impegna in ogni caso a comunicare a GORI prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

Art. 23 Legge applicabile e foro Competente

- 23.1 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del Contratto e di ogni altro atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale, la normativa applicabile è quella italiana e il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

Art. 24 Responsabilità amministrativa

- 24.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale quale quello previsto dal presente Capitolato è subordinata al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.
- 24.2. A tale proposito, l'Appaltatore si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

24.3. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche indicato il “Decreto 231/01”) in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’espletamento delle attività previste dal presente Capitolato coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti, non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del Decreto 231/01.

24.4. A tal proposito l’Appaltatore dichiara:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01 e di essere a conoscenza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del Decreto 231/01 (di seguito anche “Modello”), da ciascuna Parte reso disponibile (in particolare, il Codice Etico e il Modello della GORI è consultabile sul sito istituzionale www.goriacqua.com);
- di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.

24.5. Inoltre, l’Appaltatore dichiara:

- di essere a conoscenza dell’esistenza dell’Organismo di Vigilanza della GORI (di seguito anche indicato “OdV”) e di riconoscere espressamente all’OdV la facoltà di effettuare – a sua insindacabile discrezione e secondo le previsioni del Modello, avvalendosi eventualmente delle strutture aziendali interne della GORI e/o di terzi allo scopo incaricati – attività di verifica, controllo, ispezione e quanto altro previsto dal Modello nell’ambito dei rapporti intercorrenti con la GORI, ponendo in essere, a tal fine, ogni comportamento necessario e/o utile per facilitare l’esercizio di dette attività;
- di impegnarsi sin d’ora a segnalare tempestivamente all’OdV, attraverso i canali di comunicazione indicati sul sito www.goriacqua.com e nel Modello, eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero determinare violazione od elusione del Modello, delle relative procedure e del Codice Etico e che potrebbero ingenerare responsabilità della GORI ai sensi del Decreto 231/01;

24.1 Resta altresì inteso che, in caso di inadempimento anche parziale degli obblighi previsti dal presente articolo, il Contratto potrà essere risolto da ciascuna Parte per fatto e colpa dell’altra Parte e quest’ultima sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l’altra per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

Art. 25 Spese contrattuali, imposte, tasse

25.1 Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche ed autorizzazioni occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.);

25.2 Il Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 26 Miscellanea

- 26.1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore manifesta espressamente la sua ferma volontà di accettare, integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione, le disposizioni del medesimo Contratto, del presente Capitolato e degli atti e documenti di cui agli Elaborati a base dell'affidamento, considerandole a tal fine, sia singolarmente, sia congiuntamente, sia in combinato disposto. Il Fornitore dà atto alla GORI di essere ben edotto e consapevole che: (i) le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano affidata alla GORI; (ii) in particolare, il S.I.I. è un servizio pubblico essenziale, finalizzato – tra le altre cose – alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione e difesa dall'inquinamento nonché, in generale, anche alla tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità; (iii) le prestazioni oggetto del Contratto concorrono al perseguimento delle finalità di cui al punto (ii) che precede.
- 26.2. L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere dal Fornitore in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 2.2, non costituisce rinuncia ai diritti della Committente derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto della Committente di esigere l'esatto adempimento di tutti gli impegni e obblighi qui previsti.
- 26.3. Il Fornitore dichiara che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero Contratto a patto che la Committente e il Fornitore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti

Art. 27 Criteri di Valutazione delle offerte

- 27.1 Ai sensi dell'articolo 95, del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'“offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, in base ai criteri di valutazione indicati di seguito:

Criterio A	Organizzazione del concorrente
Criterio B	Qualificazioni professionali del personale specializzato e numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato
Criterio C	Strumenti digitali
Criterio D	Proposte migliorative per l'espletamento delle attività previste nel presente Capitolato
Criterio E	Strumenti di comunicazione interna con la stazione Appaltante

Parte II Disciplina dei Servizi

Art. 28 Modalità di svolgimento del servizio

- 28.1. L'Appaltatore dovrà svolgere i servizi affidati in linea con le esigenze della Stazione Appaltante in conformità al presente Capitolato.
- 28.2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto ovvero, in subordine, se non indicate, secondo le previsioni della normativa di settore *pro tempore* vigente.
- 28.3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
- 28.4. Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di riconoscere alla GORI la facoltà, per tutta la durata del Contratto, di effettuare – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – verifiche, controlli, ispezioni, sopralluoghi e quant'altro dovesse risultare occorrente per accertare che il medesimo Fornitore mantenga inalterati i requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi
- 28.5. Il presente Capitolato definisce termini e condizioni per la conclusione di contratti con uno o più operatori economici, attraverso i quali, nel corso della rispettiva durata e vigenza, GORI affida le attività di tutela e recupero dei crediti – in sede stragiudiziale e giudiziale, inclusa l'attività di rintraccio anagrafico ed indagine patrimoniale – vantati a titolo di corrispettivi per forniture del S.I.I. o di parte del S.I.I. nei confronti degli utenti morosi. Il numero di posizioni degli utenti morosi e i relativi crediti da recuperare, sono meglio specificati nell'allegato “Riepilogo lotti di affidamento” e sono quelli risultanti alla data di pubblicazione del bando di gara dell'Appalto. Pertanto, al momento dell'affidamento di tali numeriche potrebbero registrarsi eventuali variazioni.
- 28.6. L'esecuzione dei servizi sarà oggetto di distinti e specifici affidamenti che l'Appaltatore si impegna ad assumere alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo d'importo previsto e per il periodo di validità dell'accordo. Con la conclusione del singolo contratto, l'Appaltatore acquisisce il diritto ad ottenere l'affido di un intero Lotto che verrà suddiviso in 24 affidi distribuiti nell'arco di 26 mesi, anche non consecutivi. La composizione di ciascun affido sarà omogenea in termini di numero di posizioni e di importo del credito da recuperare. Ciascun affido nell'ambito della fase stragiudiziale avrà una durata massima di 60 giorni decorrenti dalla data dell'affido stesso. La Stazione Appaltante si riserva comunque di ripianificare il numero di affidi, in accordo con l'Appaltatore ed in coerenza con la durata stabilita per ciascuna fase di recupero del credito.
- 28.7. Nel caso in cui l'Appaltatore non raggiunga gli obiettivi previsti per il singolo affido, si applicheranno le disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale.
- 28.8. L'Appaltatore rimane comunque impegnato a prestare i servizi sulla base delle condizioni della propria offerta tecnica e del presente Capitolato Speciale, del quale dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, senza che possa esigere nulla nel caso in cui le quantità totali fossero soggette a variazioni in difetto, anche a seguito di esercizio da parte di GORI di revoca di singole posizioni (cfr. paragrafo “Descrizione dei servizi” – “Revoca degli affidamenti”).
- 28.9. L'Appaltatore è tenuto ad organizzare, a proprie cure e spese, i mezzi, il personale tecnico e quant'altro necessario per adempiere correttamente alle proprie obbligazioni. Potrà avvalersi a qualsiasi titolo, per l'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Capitolato e dai singoli Incarichi, di eventuali ausiliari, dipendenti, consulenti e collaboratori, sotto la propria esclusiva responsabilità e

nell'osservanza della normativa propria dei relativi rapporti (ausiliari, dipendenti, consulenti e collaboratori, innanzi menzionati, sono in seguito collettivamente definiti “Incaricati”).

28.10. GORI si impegna a conferire all'Appaltatore, procura speciale con rappresentanza affinché la medesima, in nome e per conto proprio e della mandante rappresenti esclusivamente ed anche processualmente l'impresa mandante nei confronti di terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto, con facoltà di nominare procuratori speciali. A tal uopo l'Appaltatore rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. nei confronti dei professionisti per cui GORI abbia espresso gradimento in tempo utile all'attivazione della procedura per il recupero giudiziale.

Resta inteso che l'Appaltatore, al momento del conferimento dell'incarico professionale in favore dei professionisti, acquisirà, da parte di questi ultimi, dichiarazione attestante la rinuncia a far valere diritti patrimoniali nei confronti di GORI in relazione all'incarico professionale riconoscendo che gli onorari e le eventuali spese rimarranno a carico dell'Appaltatore medesimo.

28.11. Le attività dovranno essere svolte con la dovuta diligenza e dovranno essere improntate a logiche di trasparenza, efficienza e massimizzazione dell'efficacia dell'intervento di recupero, con particolare riferimento all'interazione tra GORI e l'Appaltatore. A questo fine, l'Appaltatore dovrà rendere disponibile una piattaforma informatica dedicata (di seguito, la “Piattaforma dell'Appaltatore”) ed accessibile mediante user-id e password attribuite a ciascun utilizzatore incaricato da GORI e in grado di garantire, da un lato, l'immediatezza negli scambi di informazioni e, dall'altro lato, di consentire:

- (i) la storicizzazione di tutte le attività svolte e degli step autorizzativi con il conseguente aggiornamento;
- (ii) l'analisi dei principali dati di performance e di costo attraverso un'apposita reportistica concordata;
- (iii) la conservazione degli atti dei documenti che pertengono a ciascuna posizione affidata all'Appaltatore.

28.12. La Piattaforma dell'Appaltatore dovrà essere sempre accessibile, così da garantire il costante monitoraggio delle attività svolte dall'Appaltatore.

28.13. Per l'intero periodo di validità di ciascun Incarico, l'Appaltatore si impegna ad inviare a GORI un report riepilogativo (di seguito, “Report Riepilogativo”) contenente la descrizione di tutte le attività svolte, secondo il formato concordato con la Stazione Appaltante (cfr. allegato “Reportistica”), le numeriche giornaliere delle telefonate outbound effettuate per ogni operatore impegnato sul lotto affidato con l'indicazione del contatto riuscito o del contatto non riuscito ed il relativo esito della telefonata. Lo stesso dovrà essere compilato con cadenza giornaliera con vista sul giorno precedente reso disponibile a GORI secondo le modalità che la stessa riterrà più congrue (es. flusso batch; trasmissione tramite posta elettronica; deposito presso la piattaforma dell'Appaltatore, etc). L'Appaltatore si impegna affinché le informazioni contenute nel Report Riepilogativo corrispondano a quanto evidenziatosi durante lo svolgimento dell'Incarico e siano coerenti con quanto presente nella Piattaforma dell'Appaltatore. A tal proposito, GORI potrà svolgere attività di verifica di coerenza. Tali verifiche, aventi ad oggetto, tra l'altro, anche l'effettiva esistenza di documentazione riconducibile alla gestione delle pratiche affidate. Le verifiche potranno anche essere svolte presso la sede operativa dell'Appaltatore.

28.14. Le posizioni che GORI intenderà affidare all'Appaltatore verranno rese disponibili a quest'ultimo attraverso uno o più file. In essi saranno contenuti i dati identificativi dei debitori, laddove presenti (dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA, recapito telefonico, indirizzo di utenza, indirizzo di

recapito/residenza, codice identificativo dell’utenza) e i dati relativi alla composizione del credito (numero di fattura, importo della fattura, data di emissione, data di scadenza). Eventuali ulteriori informazioni a supporto della gestione delle posizioni dei debitori saranno messe a disposizione per la relativa consultazione su sistemi gestionali di GORI.

28.15. Attraverso l’accesso ai sistemi gestionali di GORI, l’Appaltatore potrà visionare ogni documento in essi contenuto e ritenuto utile al fine di istruire e lavorare la pratica affidata. Allo scopo, l’Appaltatore si impegna ad indicare, per ciascuna posizione affidata, uno specifico referente incaricato di seguirne l’azione di recupero ed ogni ulteriore aspetto (reclami, transazioni, pagamenti, etc.). Gli operatori indicati dall’Appaltatore saranno formati all’utilizzo dei sistemi gestionali di GORI secondo le modalità stabilite dal gestore.

28.16. L’elenco dei referenti e delle pratiche loro affidate verrà reso disponibile con apposita comunicazione.

Art. 29 Descrizione dei servizi

29.1. Le principali attività oggetto dell’appalto sono descritte e saranno disciplinate secondo quanto previsto nell’allegato “Procedura Gestione e Recupero Crediti” da considerarsi parte integrante del presente documento. In via preliminare, si segnala che, in qualsiasi fase del processo di recupero, GORI potrà procedere a revocare l’incarico su specifiche posizioni affidate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui il debitore sia interessato da una procedura concorsuale, in caso di accollo del debito da parte di altro soggetto, in caso di accoglimento di un reclamo fondato, etc. In caso di revoca su specifiche posizioni, all’Appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle prestazioni eseguite e ritenute utili ed accettate da GORI, fino al momento della revoca della singola posizione. La pratica dovrà essere restituita entro 3 giorni solari dalla comunicazione da parte di GORI, fatti salvi casi eccezionali, per consentire l’espletamento di eventuali incombenze necessarie alla corretta sospensione dell’azione.

29.2. L’Appaltatore assume l’impegno di gestire i rapporti con i professionisti ivi compresi i flussi documentali e/o informativi.

29.3. Resta inteso che l’Appaltatore, pur agendo in rappresentanza di GORI, assumerà l’obbligo di remunerazione dell’opera professionale.

29.4. Si faccia riferimento all’allegato “Allegato_tecnico” dove sono riportati i canoni annui che l’Appaltatore dovrà sostenere per:

- le licenze dei software di gestione installati presso la Stazione Appaltante;
- le licenze VPN per l’accesso ai sistemi della Stazione Appaltante

29.5. Per l’attività di Recupero Giudiziale, GORI riconoscerà all’Appaltatore gli aggi nonché il rimborso delle spese vive sostenute e documentate come disciplinati al successivo articolo 30.

I. DEFINIZIONE DELLA PRATICA

Nei casi in cui la gestione di una specifica pratica affidata in fase stragiudiziale si sia chiusa con il mancato recupero, anche parziale, del credito affidato all’Appaltatore, e/o qualora il prosieguo dell’attività risulti antieconomico (da intendersi riferito al rapporto tra il costo stimato dell’azione e le somme che si prevede di recuperare), quest’ultimo provvederà a redigere e ad inviare a GORI, entro il termine massimo di 5 giorni solari dall’ultimo adempimento previsto, una lettera di “messa a perdita” (cfr. allegato “Lettera di messa a perdita”).

La sopra menzionata lettera in ogni caso dovrà almeno contenere le seguenti indicazioni:

- i. esporre in modo circostanziato lo stato del credito;
- ii. esporre in modo dettagliato lo storico riguardante la lavorazione della pratica;
- iii. indicare le ragioni che suggeriscono una eventuale desistenza dall’avvio e/o prosecuzione del recupero di quanto dovuto (i.e. antieconomicità e/o probabile infruttuosità dell’azione);
- iv. allegare gli eventuali documenti a supporto di quanto esposto nella lettera.

La Lettera, redatta secondo le indicazioni di cui sopra, dovrà essere trasmessa dall’Appaltatore attraverso caricamento nei sistemi gestionali di GORI e, ove espressamente richiesto da quest’ultima, inviata in originale a mezzo posta e/o consegna a mano.

La storicizzazione sulla Piattaforma dell’Appaltatore del motivo della definizione della pratica (incasso, messa a perdita, etc) dovrà essere effettuato nel termine massimo di 10 giorni solari dal verificarsi dell’evento giustificativo della definizione.

II. RECLAMI

L’Appaltatore dovrà supportare GORI nella gestione dei Reclami inviati dai Debitori, in forma scritta, a seguito del suo intervento.

Nello specifico, l’Appaltatore dovrà:

- i. analizzare i Reclami ricevuti dall’Appaltatore stesso, sottoporli a GORI e procedere ad una valutazione preliminare, ove necessario congiuntamente con GORI;
- ii. predisporre adeguate azioni, anche attraverso phone collection, verso il Debitore esponendo dettagliatamente la posizione di GORI - affinché quest’ultima ottenga il pagamento di quanto dovuto dal Debitore stesso - e valutando la disponibilità del Debitore a chiudere in via bonaria la vertenza.

GORI, di volta in volta, deciderà sulle lavorazioni da svolgere e metterà a disposizione dell’Appaltatore, attraverso i propri sistemi gestionali, le risposte rispetto al reclamo ove lo abbia già ricevuto in precedenza.

III. PAGAMENTI DA PARTE DEI DEBITORI

In relazione ai pagamenti che dovessero pervenire, l’Appaltatore, nello svolgimento dell’Incarico, dovrà osservare e garantire che:

- i. i Debitori effettuino il pagamento attraverso bollettino postale premarcato (tramite stampa in proprio) o attraverso bonifici bancari su apposito c/c intestato a GORI così come comunicato nella Lettera d’Incarico e/o bollettini di conto corrente postale premarcati già in loro possesso o emessi dall’Appaltatore ed intestati secondo le istruzioni impartite da GORI oppure attraverso l’App e il sito della stazione appaltante;
- ii. tutti gli incassi siano convogliati in conti correnti comunicati da GORI con espressa esclusione di ogni potere diretto di incasso, di confusione con il patrimonio dell’Appaltatore o con la massa di incassi gestita dall’Appaltatore per conto terzi;
- iii. vengano accolte richieste di dilazioni di pagamento e/o proposte di saldo stralcio pervenute dal Debitore nei casi in cui tali richieste rientrino nei parametri indicati da GORI nella Lettera di Incarico; in caso di accoglimento, in conformità ai parametri indicati nella Lettera di Incarico, della richiesta di rateizzazione e/o saldo stralcio proposta dal Debitore, GORI delegherà, secondo quanto indicato nell’apposito modello all’uopo predisposto, l’Appaltatore alla prosecuzione delle attività propedeutiche all’incasso secondo le modalità descritte.

IV. TRANSAZIONI

Eventuali transazioni potranno avere ad oggetto:

- i. pagamenti a “Saldo e Stralcio”: con tale definizione si identificano quegli accordi che prevedono un pagamento unitario oppure dilazionato di una somma inferiore rispetto all’importo dovuto per quota capitale; l’Appaltatore dovrà fornire a GORI breve relazione sulle motivazioni in base alle quali ritiene preferibile addivenire ad una conclusione in via transattiva della controversia in merito alle condizioni economico/patrimoniali del Debitore, nonché alla mancata convenienza ad avviare e/o proseguire le azioni legali. L’Appaltatore provvederà entro 10 giorni solari a completare la procedura di transazione per “Saldo e Stralcio” (cfr. allegato “Saldo e Stralcio”) sulla base delle specifiche indicate in anticipo da GORI;
- ii. dilazioni di pagamento (di seguito i “Piani di Rientro”) con tale definizione si identificano quegli accordi in cui viene concessa una rateizzazione del totale dovuto (con frequenza di pagamento rateale mensile).

Nello specifico, le due tipologie di transazione sopra menzionate saranno considerate:

- i. “standard” qualora rispondenti ai requisiti delle transazioni pre-autorizzate da GORI (solo se riferite alla sola fase stragiudiziale per i Saldi e Stralcio);
- ii. “non standard” qualora non rispondenti ai requisiti delle transazioni pre-autorizzate da GORI.

Per la chiusura di transazioni “non standard” GORI dovrà fornire sempre espressa autorizzazione a procedere.

La gestione delle transazioni standard da parte dell’Appaltatore è considerata “pre-approvata” e non necessita di ulteriori approvazioni, salvo specifiche criticità che l’Appaltatore dovesse riscontrare durante la gestione della singola transazione.

Resta inteso che GORI si riserva la possibilità di variare in ogni momento le indicazioni relative alla standardizzazione delle transazioni, sia in relazione a singole pratiche o gruppi di pratiche, incluse quelle già in affido.

GORI procederà inoltre a svolgere regolari verifiche sulle pratiche chiuse con transazioni pre-approvate, al fine di valutare la correttezza dell’operato dell’Appaltatore e il rispetto delle procedure contrattualmente previste.

Qualora le verifiche dovessero evidenziare discordanze rispetto alle autonomie concesse e/o autorizzazioni raccolte, GORI applicherà una penale secondo quanto previsto all’articolo 12.

L’informazione relativa a ciascuna pratica in affido chiusa con transazione dovrà essere tracciata nei sistemi gestionali di GORI e contenere in allegato la relativa documentazione compresa la richiesta sottoscritta e accettata dall’utente redatta su un modello fornito da GORI (cfr. allegato Accordo transattivo). L’Appaltatore dovrà contestualmente provvedere a caricare tutta la documentazione relativa alla pratica, nei sistemi gestionali di GORI.

È in carico all’Appaltatore la tracciatura sui sistemi gestionali di GORI dei piani di rateizzo stipulati con il debitore. Le operazioni contabili relativi alla registrazione di stralci anche parziali di partite debitorie sono di esclusiva gestione di GORI.

30.1 GORI riconoscerà, per lo svolgimento delle attività elencate all’art. 29 (recupero stragiudiziale e giudiziale) un aggio, soggetto a ribasso, da calcolarsi sul totale delle somme incassate finanziariamente per ciascuna posizione affidata; l’aggio riconosciuto è parametrato in base a soglie di sbarramento legate alla tipologia di crediti da recuperare e alle performance di recupero raggiunte dall’Operatore Economico aggiudicatario. I corrispettivi saranno determinati sulla base della rendicontazione analitica degli importi effettivamente incassati finanziariamente a fronte del credito affidato e al termine di ciascun affido così come precedentemente specificato all’articolo 10 del presente Capitolato.

30.2 Le modalità di remunerazione dell’Appaltatore, per le quali si rimanda allo schema di cui all’allegato “Schema di Pricing”, sono differenziate in base ai lotti di affido, nonché in base alle specifiche ipotesi di incasso indicate dalla Stazione Appaltante, e possono essere così sintetizzate:

I. Utenze attive con scaduto a partire dall’anno 2017:

- GORI riconoscerà un aggio pari al 5%, soggetto a ribasso, in tutti i casi in cui l’Appaltatore incassi finanziariamente una percentuale di credito fino al 9% del valore dei crediti affidati in base al singolo affido, sia che si tratti di recupero effettuato in fase stragiudiziale, sia che si tratti di recupero effettuato in fase giudiziale;
- GORI riconoscerà un aggio pari al 8%, soggetto a ribasso, in tutti i casi in cui l’Appaltatore incassi finanziariamente una percentuale di credito dal 9,01% al 30% del valore dei crediti affidati in base al singolo affido, sia che si tratti di recupero effettuato in fase stragiudiziale, sia che si tratti di recupero effettuato in fase giudiziale;
- GORI riconoscerà un aggio pari al 11%, soggetto a ribasso, in tutti i casi in cui l’Appaltatore incassi finanziariamente una percentuale di credito dal 30,01% al 50% del valore dei crediti affidati in base al singolo affido, sia che si tratti di recupero effettuato in fase stragiudiziale, sia che si tratti di recupero effettuato in fase giudiziale;
- GORI riconoscerà un aggio pari al 14%, soggetto a ribasso, in tutti i casi in cui l’Appaltatore incassi finanziariamente una percentuale di credito superiore al 50% (e fino al 100%) del valore dei crediti affidati in base al singolo affido, sia che si tratti di recupero effettuato in fase stragiudiziale, sia che si tratti di recupero effettuato in fase giudiziale. Nel caso in cui l’incasso, nella percentuale indicata, sia effettuato nella sola fase stragiudiziale, GORI riconoscerà un bonus premiale pari al 5% sull’aggio calcolato sulla percentuale incassata finanziariamente nella fase stragiudiziale.

Si precisa che la soglia di sbarramento raggiunta dall’Appaltatore per effetto dell’espletamento delle attività di recupero in fase stragiudiziale, relativamente ad ogni singolo affido, sarà considerata quale parametro per identificare l’aggio dovuto anche per l’espletamento delle attività di recupero in fase giudiziale. A titolo esemplificativo, ove l’Appaltatore, svolgendo le attività di recupero previste dalla fase stragiudiziale, dovesse incassare finanziariamente una percentuale di crediti da 30,01% al 50%, l’aggio previsto dell’11% sarà riconosciuto anche ove l’Appaltatore, per l’espletamento delle attività previste dalla fase giudiziale, dovesse incassare una percentuale di credito inferiore alla soglia del 30,01% (per la quale, secondo lo schema di pricing sarebbe previsto un aggio del 8%), al netto di eventuali bonus derivanti dall’applicazione del meccanismo premiale come di seguito disciplinato.

L’aggio premiale corrisponderà ad una maggiorazione percentuale dell’aggio della soglia di sbarramento raggiunta, calcolata dalla differenza tra la percentuale di incasso attesa nella fascia di sbarramento precedente e la percentuale di incasso effettivo.

A titolo esemplificativo, se la percentuale di incasso realizzata è del 22%, l'aggio riconosciuto è pari all'8% dell'incassato, maggiorato di una percentuale - nella misura del 13% - pari alla differenza tra la percentuale di incasso realizzata (22%) e la percentuale di sbarramento della fascia precedente (9%). Pertanto, sarà riconosciuta un aggio premiale del 9,04% (8% maggiorato del 13%).

II. Utenze attive con scaduto ante anno 2017:

- GORI riconoscerà un aggio pari al 6%, soggetto a ribasso, in tutti i casi in cui l'Appaltatore incassi finanziariamente una percentuale di credito fino al 10%, sia che si tratti di recupero effettuato in fase stragiudiziale, sia che si tratti di recupero effettuato in fase giudiziale;
- GORI riconoscerà un aggio pari al 11%, soggetto a ribasso, in tutti i casi in cui l'Appaltatore incassi finanziariamente una percentuale di credito da 10,01% al 20%, sia che si tratti di recupero effettuato in fase stragiudiziale, sia che si tratti di recupero effettuato in fase giudiziale;
- GORI riconoscerà un aggio pari al 14%, soggetto a ribasso, in tutti i casi in cui l'Appaltatore incassi finanziariamente una percentuale di credito da 20,01% al 35%, sia che si tratti di recupero effettuato in fase stragiudiziale, sia che si tratti di recupero effettuato in fase giudiziale;
- GORI riconoscerà un aggio pari al 17%, soggetto a ribasso, in tutti i casi in cui l'Appaltatore incassi finanziariamente una percentuale di credito superiore al 35% (e fino al 100%), sia che si tratti di recupero effettuato in fase stragiudiziale, sia che si tratti di recupero effettuato in fase giudiziale; nel caso in cui l'incasso, nella percentuale indicata, sia effettuato nella sola fase stragiudiziale, GORI riconoscerà un bonus premiale pari al 5% sull'aggio calcolato sulla percentuale incassata finanziariamente nella fase stragiudiziale.

Si precisa che la soglia di sbarramento raggiunta dall'Appaltatore per effetto dell'espletamento delle attività di recupero in fase stragiudiziale, relativamente ad ogni singolo affido, sarà considerata quale parametro per identificare l'aggio dovuto anche per l'espletamento delle attività di recupero in fase giudiziale: a titolo esemplificativo, ove l'Appaltatore, svolgendo le attività di recupero previste dalla fase stragiudiziale, dovesse incassare una percentuale di crediti da 20,01% al 35%, l'aggio previsto del 14% sarà riconosciuto anche ove l'Appaltatore, per l'espletamento delle attività previste dalla fase giudiziale, dovesse recuperare una percentuale di credito inferiore alla soglia del 20,01% (per la quale è previsto un aggio dell'11%), al netto di eventuali bonus derivanti dall'applicazione del meccanismo premiale come di seguito disciplinato.

In caso di recupero percentuale superiore alle soglie previste, GORI riconoscerà un aggio premiale che sarà applicato sull'affido successivo rispetto a quello in cui è maturata la premialità.

L'aggio premiale corrisponderà ad una maggiorazione percentuale dell'aggio della soglia di sbarramento raggiunta, calcolata dalla differenza tra la percentuale di incasso attesa nella fascia di sbarramento precedente e la percentuale di incasso effettivo.

A titolo esemplificativo, se la percentuale di incasso realizzata è del 20%, l'aggio riconosciuto è pari all'11% dell'incassato, maggiorato di una percentuale - nella misura del 10% - pari alla differenza tra la percentuale di incasso realizzata (20%) e la percentuale di sbarramento della fascia precedente (10%). Pertanto, sarà riconosciuta un aggio premiale del 12,10% (11% maggiorato del 10%).

III. Utenze cessate:

- GORI riconoscerà un aggio pari al 6%, soggetto a ribasso, in tutti i casi in cui l'Appaltatore incassi finanziariamente una percentuale di credito fino al 5%, sia che si tratti di recupero effettuato in fase stragiudiziale, sia che si tratti di recupero effettuato in fase giudiziale;
- GORI riconoscerà un aggio pari al 11%, soggetto a ribasso, in tutti i casi in cui l'Appaltatore incassi finanziariamente una percentuale di credito da 5,01% al 10%, sia che si tratti di recupero effettuato in fase stragiudiziale, sia che si tratti di recupero effettuato in fase giudiziale;
- GORI riconoscerà un aggio pari al 17%, soggetto a ribasso, in tutti i casi in cui l'Appaltatore incassi finanziariamente una percentuale di credito da 10,01% al 15%, sia che si tratti di recupero effettuato in fase stragiudiziale, sia che si tratti di recupero effettuato in fase giudiziale;
- GORI riconoscerà un aggio pari al 39%, soggetto a ribasso, in tutti i casi in cui l'Appaltatore incassi finanziariamente una percentuale di credito superiore al 15% (e fino al 100%), sia che si tratti di recupero effettuato in fase stragiudiziale, sia che si tratti di recupero effettuato in fase giudiziale; nel caso in cui l'incasso, nella percentuale indicata, sia effettuato nella sola fase stragiudiziale, GORI riconoscerà un bonus premiale pari al 5% sull'aggio calcolato sulla percentuale incassata finanziariamente nella fase stragiudiziale.

Si precisa che la soglia di sbarramento raggiunta dall'Appaltatore per effetto dell'espletamento delle attività di recupero in fase stragiudiziale, relativamente ad ogni singolo affido, sarà considerata quale parametro per identificare l'aggio dovuto anche per l'espletamento delle attività di recupero in fase giudiziale: a titolo esemplificativo, ove l'Appaltatore, svolgendo le attività di recupero previste dalla fase stragiudiziale, dovesse incassare una percentuale di crediti da 10,01% al 15%, l'aggio previsto del 17% sarà riconosciuto anche ove l'Appaltatore, per l'espletamento delle attività previste dalla fase giudiziale, dovesse recuperare una percentuale di credito inferiore alla soglia del 10,01% (per la quale è previsto un aggio dell'11%), al netto di eventuali bonus derivanti dall'applicazione del meccanismo premiale come di seguito disciplinato.

In caso di recupero percentuale superiore alle soglie previste, GORI riconoscerà un aggio premiale che sarà applicato sull'affido successivo rispetto a quello in cui è maturata la premialità.

L'aggio premiale corrisponderà ad una maggiorazione percentuale dell'aggio della soglia di sbarramento raggiunta, calcolata dalla differenza tra la percentuale di incasso attesa nella fascia di sbarramento precedente e la percentuale di incasso effettivo.

A titolo esemplificativo, se la percentuale di incasso realizzata è del 15%, l'aggio riconosciuto è pari al 17% dell'incassato, maggiorato di una percentuale - nella misura del 5% - pari alla differenza tra la percentuale di incasso realizzata (15%) e la percentuale di sbarramento della fascia precedente (10%). Pertanto, sarà riconosciuta un aggio premiale del 17,85% (17% maggiorato del 5%).

IV. Utenze condominiali:

- GORI riconoscerà un aggio pari al 5%, soggetto a ribasso, in tutti i casi in cui l'Appaltatore incassi finanziariamente una percentuale di credito fino al 15%, sia che si tratti di recupero effettuato in fase stragiudiziale, sia che si tratti di recupero effettuato in fase giudiziale;

- GORI riconoscerà un aggio pari al 7%, soggetto a ribasso, in tutti i casi in cui l'Appaltatore incassi finanziariamente una percentuale di credito da 15,01% al 40%, sia che si tratti di recupero effettuato in fase stragiudiziale, sia che si tratti di recupero effettuato in fase giudiziale;
- GORI riconoscerà un aggio pari al 8%, soggetto a ribasso, in tutti i casi in cui l'Appaltatore incassi finanziariamente una percentuale di credito da 40,01% al 65%, sia che si tratti di recupero effettuato in fase stragiudiziale, sia che si tratti di recupero effettuato in fase giudiziale;
- GORI riconoscerà un aggio pari al 14%, soggetto a ribasso, in tutti i casi in cui l'Appaltatore incassi finanziariamente una percentuale di credito superiore al 65% (e fino al 100%), sia che si tratti di recupero effettuato in fase stragiudiziale, sia che si tratti di recupero effettuato in fase giudiziale; nel caso in cui l'incasso, nella percentuale indicata, sia effettuato nella sola fase stragiudiziale, GORI riconoscerà un bonus premiale pari al 5% sull'aggio calcolato sulla percentuale incassata finanziariamente nella fase stragiudiziale.

Si precisa che la soglia di sbarramento raggiunta dall'Appaltatore per effetto dell'espletamento delle attività di recupero in fase stragiudiziale, relativamente ad ogni singolo affido, sarà considerata quale parametro per identificare l'aggio dovuto anche per l'espletamento delle attività di recupero in fase giudiziale: a titolo esemplificativo, ove l'Appaltatore, svolgendo le attività di recupero previste dalla fase stragiudiziale, dovesse incassare una percentuale di crediti da 40,01% al 65%, l'aggio previsto dell'8% sarà riconosciuto anche ove l'Appaltatore, per l'espletamento delle attività previste dalla fase giudiziale, dovesse recuperare una percentuale di credito inferiore alla soglia del 40,01% (per la quale è previsto un aggio del 7%), al netto di eventuali bonus derivanti dall'applicazione del meccanismo premiale come di seguito disciplinato.

In caso di recupero percentuale superiore alle soglie previste, GORI riconoscerà un aggio premiale che sarà applicato sull'affido successivo rispetto a quello in cui è maturata la premialità.

L'aggio premiale corrisponderà ad una maggiorazione percentuale dell'aggio della soglia di sbarramento raggiunta, calcolata dalla differenza tra la percentuale di incasso attesa nella fascia di sbarramento precedente e la percentuale di incasso effettivo.

A titolo esemplificativo, se la percentuale di incasso realizzata è del 30%, l'aggio riconosciuto è pari al 7% dell'incassato, maggiorato di una percentuale - nella misura del 15% - pari alla differenza tra la percentuale di incasso realizzata (30%) e la percentuale di sbarramento della fascia precedente (15%). Pertanto, sarà riconosciuta un aggio premiale del 8,05% (7% maggiorato del 15%).

- 30.3 Nei casi in cui, per effetto dell'attività espletata dall'Appaltatore, la pratica affidata venga definita con una transazione (sia essa un accordo a Saldo e Stralcio dilazionato o un Piano di Rientro), la stessa dovrà prevedere il necessario versamento di un acconto (di importo non inferiore al 20% del credito) da corrispondersi alla data di sottoscrizione dell'accordo e un numero di rate non superiore a 36. Il meccanismo di compenso dell'Appaltatore sarà, dunque, così strutturato: GORI riconoscerà all'Appaltatore, in acconto, l'aggio calcolato sulla somma incassata finanziariamente all'atto della sottoscrizione dell'accordo a Saldo e Stralcio dilazionato o del Piano di Rientro e parametrato in base ai criteri di cui al precedente punto 30.1. Il predetto aggio sarà soggetto ad adeguamento eventuale al momento della definizione dell'accordo a Saldo e Stralcio dilazionato o del Piano di Rientro (sia che la definizione avvenga a seguito del pagamento di tutte le rate, sia che, al contrario, l'accordo o il piano vengano risolti medio tempore per effetto della sospensione dei pagamenti o per altro/i

evento/i che ne impediscano il completamento); GORI riconoscerà all'Appaltatore l'aggio risultante dalla differenza tra l'aggio riconosciuto in acconto e l'aggio calcolato su quanto effettivamente incassato finanziariamente da GORI al momento della definizione dell'accordo a Saldo e Stralcio dilazionato o del Piano di Rientro

- 30.4 Per la sola fase di recupero giudiziale, GORI riconoscerà il rimborso delle spese vive sostenute e documentate dall'Appaltatore (notifica atti giudiziari, contributi unificati e marche a titolo di anticipazioni forfettarie); GORI riconoscerà il rimborso delle spese vive sostenute e documentate come sopra elencate in relazione alle posizioni per cui GORI decida la revoca dell'affidamento (in corso di giudizio o successivamente all'emissione del titolo).
- 30.5 Nel caso di dichiarazione di inesigibilità del credito, GORI riconoscerà all'Appaltatore un compenso pari a € 12,00, soggetto a ribasso, per ciascuna pratica relativa alle sole utenze cessate, per la quale sia stata inoltrata relazione per la messa a perdita.
- 30.6 GORI provvederà a rimborsare le spese vive sostenute e documentate dall'Appaltatore per tutti i giudizi che dovessero risolversi con sentenza passata in giudicato che dichiari l'inesistenza del credito. Nessun ulteriore compenso, indennità, rimborso spese sarà riconosciuto da GORI all'Appaltatore.
- 30.7 Ai fini del calcolo dell'aggio a favore dell'Appaltatore concorrono tutti gli incassi di quota capitale, pervenuti a GORI, relativi alle pratiche definite così descritte:
- Incassi finanziari relativi a pratiche chiuse con incasso totale in unica soluzione.
 - Incassi finanziari relativi a pratiche chiuse con transazione a saldo e stralcio o con pagamento parziale a seguito di giudizio. Ai fini del calcolo della commissione verrà considerato solo l'importo incassato finanziariamente a saldo.
 - Incassi finanziari derivanti dal pagamento di pratiche oggetto di piano di rateizzo stipulati entro il termine dell'affido.
- 30.8 Lo svolgimento delle attività è subordinato alla sottoscrizione da parte di GORI e dagli Appaltatori di una lettera di incarico di cui all'allegato "Lettera di Incarico", che contiene il valore del lotto dei crediti affidati e riporta espresso riferimento alle specifiche attività da svolgere sulla base di quanto disciplinato dal presente Capitolato.
- 30.9 GORI, in seguito alla firma dell'incarico, procederà con l'assegnazione all'Appaltatore dell'elenco dei debitori con le modalità indicate al paragrafo "Oggetto dell'appalto".
- 30.10 L'avvio di ciascun affido di pratiche deve avvenire entro 3 giorni lavorativi successivi al ricevimento delle posizioni da lavorare.

Art. 31 Inizio dei servizi

- 31.1. Alla consegna del servizio verrà redatto apposito verbale, dalla cui data decorreranno i termini contrattuali.

Art. 32 Attrezzature e mezzi d'opera

- 32.1. L'Appaltatore dovrà possedere o avere piena disponibilità, a far capo dalla data di affidamento dell'Appalto e per tutta la durata dello stesso, di tutte le attrezzature necessarie ed i materiali occorrenti per eseguire i servizi oggetto dell'appalto.
- 32.2. Tutte le attrezzature dovranno essere in perfetto stato di efficienza e funzionalità ed idonee all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 33 Sede Operativa

- 33.1. L'Appaltatore dovrà possedere o avere piena disponibilità, a far capo dalla data di affidamento dell'Appalto e per tutta la durata dello stesso, di propria sede operativa e tecnica dotata di recapito telefonico, mail e PEC.

Art. 34 Domicilio dell'Appaltatore

- 34.1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio presso il quale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno inviate dalla Stazione Appaltante tramite PEC, posta ordinaria, posta elettronica, raccomandata AR o a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta presso il domicilio eletto.

Art. 35 Rappresentante dell'Appaltatore

- 35.1. L'Appaltatore che non segua personalmente i servizi oggetto del presente appalto deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità, tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie all'esecuzione degli stessi e al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti emanati dalla Stazione Appaltante.
- 35.2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la sede della Stazione Appaltante.
- 35.3. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
- 35.4. L'Appaltatore o il suo rappresentante dovranno, per tutta la durata dell'appalto, essere sempre reperibili.
- 35.5. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante -previa motivata comunicazione all'Appaltatore- ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.
- 35.6. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dai luoghi di esecuzione dell'appalto, dietro semplice richiesta, il personale non addetto o non gradito alla Stazione Appaltante.